



# Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

## TITOLARIO 5.5

**Unione dei Comuni “Terre di Leuca”**  
unione.terradileuca@legalmail.it

**Oggetto:** “Comune di Castrignano del Capo - Piano comunale delle Coste – L.R. n. 17 del 10 Aprile 2015. - Nota Prot. 238 del 01-02-2023 e nota prot.345 del 13/02/2023 – Avvio della procedura di VAS con relativa trasmissione proposta di Piano Comunale delle Coste (PCC) per avvio della consultazione ai sensi degli artt. 13 c. 5 e 14 del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. - RICHIESTA PARERI E CONTRIBUTI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – AI SENSI DELL’ART. 9, DELLA LEGGE REGIONALE N° 44 DEL 14.12.2012.”

*Rif. nota Unione dei Comuni Terra di Leuca prot. n. 515 del 06/03/2023 | Prot. ADAM 6851 del 03/03/2023 [SP77-2023]*

Si riscontra la nota dell’Unione dei Comuni “Terre di Leuca” prot. n. 515, trasmessa in data 06/03/2023 e acquisita al protocollo di questa Autorità il 07/03/2023 con n. 6851, con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Comunale delle Coste (PCC) del comune di Castrignano del Capo, rendendo disponibili alla consultazione gli elaborati attraverso il link: <http://www.unioneterradileuca.it/tleuca/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/28>

*Premesso che:*

- con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state sopprese le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali, tra le quali quella relativa al Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018, hanno avuto piena operatività;
- l’esame istruttorio delle richieste di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotto con riferimento ai piani stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI)<sup>1</sup>, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d’intervento, nonché ai piani di gestione distrettuali per le acque (PGA)<sup>2</sup> e per il rischio alluvioni (PGRA)<sup>3</sup>;
- nel rispetto di quanto sancito dal D.lgs. 152/2006, l’Autorità di Bacino Distrettuale, nell’ambito della pianificazione costiera e della valutazione degli interventi orientati alla gestione sostenibile del territorio e

<sup>1</sup> Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.

<sup>2</sup> Piano di Gestione Acque (PGA), elaborato ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell’art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo (2009-2014) con la relativa procedura VAS ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 152/2006, adottato con Delibera CIP del 24/02/2010 e approvato con DPCM del 10/04/2013 (G.U. n. 160 del 10 luglio 2013); Secondo ciclo (2015-2021) - I Aggiornamento di Piano, adottato con Delibera CIP del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017); Terzo ciclo (2021-2027) - II Aggiornamento di Piano - ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006 e delle relative misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 65 c. 7 e 8 del medesimo decreto - adottato con Delibera CIP n°1 del 20/12/2021. In attesa del DPCM di approvazione, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010.

<sup>3</sup> Piano di Gestione Rischio Alluvioni, del Distretto Appennino Meridionale (PGRA), elaborato ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2007/60/CE e dell’art. 7 comma 8 del d.lgs. 49/2010. Primo ciclo del PGRA (2016-2021) con la relativa procedura VAS adottato con Delibera n°2 del Comitato Istituzionale Integrato del 3/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 G.U.-Serie generale n°28 del 03/02/2017. Secondo ciclo del PGRA (2021-2027) - I Aggiornamento di Piano ai sensi dell’Art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE, adottato ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152 del 2006 con Delibera n° 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. Approvato con DPCM dell’1/12/2022 pubblicato su G.U. n. 32 dell’8/02/2023.



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

delle sue risorse, in linea generale, in una visione di ampia scala e di lungo termine, stabilisce che si debbano tenere in sufficiente considerazione le dinamiche e i processi costieri alla scala di unità o sub unità fisiografica di riferimento. Allo stato, gli strumenti attraverso i quali si esplica la pianificazione distrettuale in ambito costiero sul territorio della Puglia, oltre che i piani sopra richiamati, comprendono le “*Linee guida per la individuazione degli interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi*”, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 410/2011 e integrate con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1185/2011 e n. 658/2014, attraverso cui devono essere valutati gli interventi costieri, con esplicito riferimento agli “*Studi propedeutici per la predisposizione del Piano Stralcio della Dinamica delle Coste*” (approvati da Comitato tecnico dell’Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 29/11/2010) e in particolare con i contenuti dell’Allegato 3.1 “*Individuazione di strutture di mitigazione del rischio per ciascuna unità fisiografica*” e dell’Allegato 3.2 “*Strutture convenzionali e non per la difesa delle coste*”, a partire dalla realizzazione di idonei approfondimenti sulla dinamica costiera, con l’impiego di modelli fisici e/o numerici attraverso cui analizzare l’effettiva influenza delle opere previste.

*Visto che,*

*in rapporto al PAI e alle allegate Norme Tecniche di Attuazione (NTA):*

- per l’assetto Idraulico, di cui al Titolo II, si rappresenta che la zona costiera di interesse è il recapito di alcuni corsi d’acqua. Parte di questi sono stati oggetto di approfondimenti con individuazione di aree a pericolosità idraulica alta (AP), media (MP) e Bassa (BP), per le quali trovano applicazione le disposizioni generali di cui all’art. 4 delle NTA del PAI e, rispettivamente, gli artt. 7, 8 e 9 delle medesime NTA; gli ulteriori corsi d’acqua sono disciplinati dagli artt. 4, 6 e 10 delle stesse NTA.
- con riferimento all’assetto geomorfologico di cui al Titolo III, sono presenti, nelle aree costiere in esame, perimetrazioni di “*pericolosità geomorfologica elevata (PG2)*” e “*pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3)*”, pertanto soggette alle disposizioni normative del Titolo III delle stesse NTA, nello specifico agli artt. 11, 13 e 14;

*in relazione al PGRA:*

- per il tratto di costa di interesse, il PGRA conferma le previsioni del PAI;

*e, per quanto riguarda il PGA (di cui il PTA della Puglia contiene informazioni su scala regionale):*

- indica la disciplina per l’uso della risorsa idrica compatibilmente con le tutele necessarie per preservare e migliorare la qualità delle acque. Tale strumento offre informazioni su elementi, come ad esempio gli impianti di depurazione, ai quali possono essere associate specifiche discipline del demanio marittimo interessato.

*premesso quanto sopra, si rappresenta che:*

- nella redazione del Piano si è fatto riferimento al PAI, mentre non appare rappresentato/citato il PGRA. Pure essendo le perimetrazioni coincidenti con quelle del PAI, il PGRA attiene alla gestione del rischio di alluvione e contiene pertanto i collegamenti con la tematica della protezione civile. Con particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione del PCC di cui all’elaborato “*Prot\_Par 0002383 del 13-02-2023 - Documento NTA\_PCC\_Castrignano*”, si rileva all’art.20



# Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

*“Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione”*, che si introducono nella proposta di PCC le perimetrazioni del PAI quali aree con divieto assoluto di concessione, così come rappresentate nell’elaborato grafico *“Tav B.1.2 Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione”*, nello specifico quelle classificate AP, PG2 PG3 nonché le aree assoggettate agli artt. 6 *“Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali”* e 10 *“Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale”*. Per queste ultime si segnala che le ampiezze riferite nelle NTA del PCC, non corrispondono a quelle definite dagli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI e coerentemente richiamate in legenda dell’elaborato grafico *“Tav B.1.2 Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione”*. All’interno degli elaborati si rileva, tuttavia, che nelle aree diversamente perimetrerate nel PAI, sia con vario grado di pericolosità da frana che con vario grado di pericolosità idraulica, la concedibilità viene demandata al parere dell’Autorità di bacino;

- si fa presente che le tutele del PAI sono finalizzate alla difesa del suolo, all’individuazione degli interventi di mitigazione del rischio e alla definizione di interventi compatibili con il quadro della pericolosità e del rischio presente, pertanto, riguardano esclusivamente proposte di interventi e sono definite alla scala territoriale più adeguata a rappresentare la predisposizione al dissesto senza contenere, alla scala locale, elementi di dettaglio che caratterizzino fisicamente il fenomeno, e riguardano scenari di medio-lungo periodo (cosiddetto tempo differito);
- nel contesto definito al punto precedente, laddove le questioni attinenti alla fruizione dei luoghi esulano dai compiti dell’Autorità di bacino, la fruibilità delle aree interessate dalle tutele del PAI e, per lo specifico ambito di interesse, la concedibilità di zone del demanio marittimo per le finalità turistico-ricreative, deve essere valutata in rapporto alla possibilità di definire misure atte a consentire nel breve termine (cosiddetto tempo reale) modalità d’uso del territorio adeguate a garantire la tutela della vita umana e a permettere, nel contempo, la corretta fruizione degli spazi connotati da un definito livello di rischio (quali azioni non strutturali di mitigazione del rischio), che si inquadrano nelle attività proprie di protezione civile. Pertanto, ferme restando le limitazioni proprie delle NTA del PAI riguardanti la realizzabilità degli interventi nelle aree oggetto di pianificazione costiera, che vanno inserite nel piano stesso ai fini delle valutazioni complessive di compatibilità da parte dell’Autorità, il parere dell’Autorità di bacino non è dovuto ai fini della fruizione/concedibilità delle aree;
- è, invece, nelle competenze dell’Amministrazione Comunale che definisce la Pianificazione Comunale Costiera, la necessità di stabilire l’effettiva possibilità di gestire nel “tempo reale” il rischio associato alla pericolosità, attraverso l’individuazione di possibili eventuali misure per la tutela della pubblica e privata incolumità legata alla fruizione in sicurezza delle aree interessate, definendo di conseguenza la concedibilità o meno di aree demaniali marine assoggettate ai vincoli del PAI, attraverso approfondimenti alla scala di dettaglio sulle dinamiche del fenomeno caratterizzante le perimetrazioni presenti. In tal senso si rappresenta la necessità di una completa definizione di tutto quanto riguardi la gestione in totale sicurezza attraverso il Piano comunale di Protezione Civile, se del caso da integrare di concerto con gli enti preposti con l’inserimento delle più idonee misure atte ad escludere rischi connessi alle pericolosità idrogeologiche individuate, ovvero da individuare attraverso l’implementazione di studi specifici, ove la sicurezza non sia strettamente collegata alla necessità di apporre provvedimenti interdittivi e/o vincoli e/o disposizioni normative concorrenti alla pianificazione distrettuale;



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

- per la tipologia di interventi urbanistico/edilizi che si possono prevedere nelle aree perimetrati secondo le NTA del PAI, la Legge Regionale n. 19/2013, all'art. 4 attribuisce alla competenza degli Uffici Tecnici Comunali alcune deleghe per l'espressione del parere di conformità;
- con riferimento alle *"Linee guida per la individuazione degli interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi"*, l'Allegato 3.1 inquadra la costa di Castrignano del Capo nella "U.F. 5: CAPO D'OTRANTO – PUNTA DEL PIZZO (GALLIPOLI)" e nello specifico nella "S.U.F. 5.2: CAPO SANTA MARIA DI LEUCA (CASTRIGNANO DEL CAPO) – PUNTA DEL PIZZO (GALLIPOLI)". Nel condividere l'approccio metodologico per l'attuazione degli interventi di recupero e risanamento costiero, così come riportato al Capo 5 dell'NTA del PCC, dove, fra l'altro, è prevista la coerenza degli interventi con le suddette linee guida, la valutazione specifica di compatibilità di detti interventi potrà essere svolta quando saranno compiutamente definite le opere e resi disponibili i relativi studi di dettaglio completi delle priorità e dell'indicazione dei finanziamenti assegnati.

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Autorità, posto che l'espressione del parere di competenza sarà espresso sulle previsioni del redigendo piano comunale delle coste in rapporto all'introduzione delle condizioni d'uso contenute nella pianificazione di bacino, per consentire all'ente locale di governo del territorio di gestire in modo pertinente ed autonomo la tematica della concedibilità del demanio marittimo per le finalità oggetto del PCC, ritiene di indicare quanto segue:

- nelle porzioni di territorio disciplinate dalle tutele della pianificazione di bacino, la fruibilità dovrà essere stabilita dall'Amministrazione comunale, dietro tutti gli approfondimenti atti a caratterizzare i pericoli naturali alla scala locale e a individuare le più opportune misure, comprese se del caso quelle interdittive, necessarie per assicurare la tutela dell'incolumità, prevedendo una più chiara sinergia tra la pianificazione costiera e quella di protezione civile;
- dovrà essere curata l'integrazione delle norme tecniche di attuazione della pianificazione di bacino distrettuale all'interno delle NTA del redigendo PCC, comprese le discipline e le deleghe previste al riguardo dalla LR 19/2013;
- in tale contesto, dovrà essere esplicitato che il parere dell'Autorità di bacino Distrettuale potrà essere richiesto unicamente quando si tratti di interventi rientranti nella tematica della difesa del suolo, per opere di mitigazione del rischio oppure di natura urbanistica qualora comprese tra quelle consentite nelle aree tutelate dalla pianificazione di bacino stessa e non rientranti nelle deleghe assegnate al comune dalla LR 19/2013.

Le considerazioni dianzi formulate, relative al complesso di piani per i quali ha competenza la scrivente Autorità, costituiscono contributo nell'ambito della procedura di consultazione ai fini VAS per la definizione del Piano Comunale delle Coste di Castrignano del Capo

Il Dirigente Tecnico  
dott. geol. Gennaro Capasso

Il Segretario Generale  
dott.ssa geol. Vera Corbelli

Referenti pratica:  
Ing. Stefano Pagano  
Geol. Roberto Limongelli  
Ing. Alessandro Micchetti